



Delibera della Giunta Regionale n. 86 del 06/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE MARINA RESORT.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 all'art. 32, comma 1, è stato previsto che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti successivamente stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture turistico ricettive all'aria aperta. Tale equiparazione ha comportato, di fatto, l'applicazione dell'iva agevolata al 10% in attuazione del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, seppur nei limiti di dotazione di bilancio prevista per l'anno 2014;
- b) i contenuti dispositivi del suddetto comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Costituzionale 26 gennaio-11 febbraio 2016 n. 21, sono stati successivamente recepiti dall'[art. 1, comma 237, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), comportante effetti applicativi per l'anno 2015, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che ne ha previsto effetti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- c) il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 luglio 2016, (G.U. n. 179 del 2 agosto 2016) ha individuato i requisiti minimi ai fini dell'equiparazione dei Marina Resort alle strutture ricettive all'aria aperta;
- d) con Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 recante *“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016”* (Burc n. 22 del 3 aprile 2016), il legislatore regionale all'art. 16, *“Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive”*, ha definito i Marina Resort quali strutture turistico ricettive all'aria aperta, demandando alla Giunta Regionale il compito di stabilire *“... con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133”* e prevedendo, inoltre, che *“tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE”*.

PRESO ATTO che

- a) occorre dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 e, in particolare, disciplinare i requisiti per la classificazione dei Marina Resort sulla base dei fondamentali requisiti minimi stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 e da ulteriori requisiti in relazione alle dotazioni della struttura e ai servizi forniti;
- b) l'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, alla luce della specifica natura tecnica dei Marina Resort, ha ritenuto utile aprire un confronto con le associazioni rappresentative degli operatori del settore al fine di valutare elementi di merito utili ad una classificazione attenta alle caratteristiche degli operatori campani, ricomprendendo tutto il comparto in quattro livelli di classificazione dei Marina Resort, suddivisi in *ancore*.
- c) l'esito dei lavori diretti alla predisposizione - nel rispetto dei requisiti e del confronto delineati nelle precedenti lettere a) e b) - del modello di classificazione dei Marina resort è contenuto del documento costituente l'Allegato A del presente atto;

RITENUTO pertanto

- a) necessario dare attuazione alle richiamate disposizioni in premessa;

VISTO

- a. il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 e relativa Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164;
- b. la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- c. la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- d. il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e. la Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13;
- f. la Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6;
- g. la sentenza Corte Costituzionale 26 gennaio-11 febbraio 2016 n. 21.

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare i criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort e relativa tabella, riportati nell'allegato (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. inviare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza:
 - 2.1 all'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo.
 - 2.2 alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo;
 - 2.3 al BURC per la pubblicazione